sca, in modo specifico, a provocare lo squilibrio nel mercato comune; essa non può invocare tale circostanza per sottrarsi all'aumento dell'ammenda dovuto al contemporaneo superamento della quota complessiva di produzione.

3. Per eliminare le conseguenze di un incidente tecnico di cui essa deve sopportare le conseguenze, un'impresa non può arrogarsi il diritto di modificare quanto dispone la decisione n. 1831/81. Se l'applicazione di queste norme implica uno svantaggio per l'impresa, questo non può essere corretto dall'inosservanza delle norme relative alla determinazione delle quote.

Nella causa 78/83,

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE «USINOR», società per azioni con sede in Puteaux (Hauts-de-Seine, Francia), con l'avv. L. Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Neuen-Kauffman, 21, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Frank Benyon, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento parziale della decisione 24 marzo 1983 con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 6 312 231 ECU per il superamento delle sue quote di produzione e delle parti di tali quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per il quarto trimestre 1981,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

Il 10 novembre 1981, la Commissione, a norma degli artt. 5 e 9, n. 2, della sua decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81, che istituisce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1), modificata dalle decisioni 3 luglio 1981, n. 1832, che estende ai tondi per cemento armato e agli acciai mercantili la nuova disciplina delle quote (GU L 184, pag. 1), e 23 settembre 1981, n. 2804 (GU L 278, pag. 1), comunicava alla Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», società per azioni con sede in Puteaux (Hauts-de-Seine, Francia), le quote di produzione ad essa attribuite nonché le parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per il quarto trimestre del 1981.

Il 18 agosto 1982 la Commissione informava l'Usinor di aver accertato superamenti, per detto trimestre, per quanto riguarda la produzione dei prodotti delle categorie Ib (lamiere laminate), Id (altri prodotti piatti rivestiti) e V (tondi per cemento armato), nonché superamenti delle parti di quota che potevano essere consegnate nel mercato comune per i prodotti delle categorie Ib, Ic (lamiere zincate), Id e V.

Il 24 marzo 1983, dopo che il 31 agosto 1982 la ricorrente aveva fornito alla Commissione spiegazioni sui superamenti constatati dalla Commissione e dopo una riunione bilaterale tenutasi il 4 novembre

1982, la Commissione emetteva e notificava alla ricorrente, con lettera 30 marzo 1983, ricevuta il 5 aprile, la decisione n. C (83) 376/5 «relativa ad un'ammenda inflitta alla società Usinor, con sede in Parigi, ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA».

Detta decisione è basata, in particolare, sull'art. 12 della decisione n. 1831/81, modificata, per la terza volta, dalla decisione 3 marzo 1982, n. 533/82 (GU L 65, pag. 6).

L'art. 12, 1° comma, della decisione n. 1831/81 dispone che alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune venga inflitta una ammenda pari, generalmente, a 75 ECU per tonnellata di superamento.

A tenore del 2° comma, se la produzione dell'impresa supera la quota del 10 % o più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detto importo per tonnellata. Si applicano le stesse norme se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune.

Il 3° comma dell'art. 12 dispone che detto importo sarà maggiorato dell'1% per ogni mese iniziato di ritardo nel pagamento a decorrere dalla data fissata nella decisione sanzionatoria.

Nella sua decisione la Commissione considerava che le osservazioni presentate dall'Usinor in ordine ai superamenti dovevano essere disattese; che il procedimento aveva permesso di accertare che, durante il quarto trimestre 1981, l'Usinor aveva superato le sue quote di produzione per le categorie Ib, Id, e V di 23 735, 15 036 e, rispettivamente, 335 tonnellate e le parti di tali quote di produzione che potevano essere consegnate nel mercato comune per le categorie Ib, Ic, Id e V di 30 912, 12 168, 18 759 e, rispettivamente, 3 767 tonnellate; che i superamenti accertati rappresentavano più del 10 % delle quote o delle parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune, ad eccezione dei superamenti delle quote di produzione e di consegna delle categorie Ib e V; che l'Usinor aveva già superato le sue quote di produzione durante il terzo trimestre 1981 e che le era stata inflitta un'ammenda con decisione 13 agosto 1982; che le infrazioni accertate rendevano l'Usinor passibile di un'ammenda, ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, d'ammontare, al massimo uguale al valore delle produzioni irregolari; che si dovevano applicare i commi 1 e 2 dell'art. 12 della decisione n. 1831/81.

Pertanto la Commissione infliggeva alla ricorrente (art. 2 della decisione) l'ammenda di 6 312 236 ECU (42 388 525 FF), da versare entro due mesi dalla notifica, con la maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento, dell'1 % per ciascun mese iniziato a partire dalla scadenza del termine suddetto. In base all'art. 92 del trattato CECA la decisione costituiva titolo esecutivo.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

Il 3 maggio 1983 la società Usinor proponeva, in forza degli artt. 33 e 36, commi 2 e 3, del trattato CECA, un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 1983.

Con istanza depositata il 10 giugno 1983, la società Usinor chiedeva, in base all'art. 39, 2° comma, del trattato CECA, e dell'art. 83, § 1, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e, in subordine, l'adozione di qualsiasi altro provvedimento provvisorio eventualmente necessario.

Pronunziandosi su questa istanza il presidente della Corte emetteva, il 5 luglio 1983, in virtù dell'art. 33, 1° comma, dello statuto CECA della Corte e degli artt. 85, § 1, e 86 del regolamento di procedura, la seguente ordinanza:

1. L'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 24 marzo 1983, n. C (83) 376/5 è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data della notifica alle parti della sentenza che la Corte emetterà nella causa 265/82, Usinor/Commissione, purché la richiedente provveda alla previa costituzione di una garanzia bancaria per il pagamento dell'ammenda inflitta dalla suddetta decisione e degli eventuali interessi di mora calcolati, ai fini della presente ordinanza, al tasso di sconto della Banca di Francia aumentato dell'1 %.

2. Per il resto, l'istanza è respinta.

3. Le spese sono riservate.

La fase scritta del procedimento principale si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 14 dicembre 1983, la Corte, in base all'art. 95 §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla seconda sezione.

Dopo che la Corte si era pronunziata, con sentenza 19 ottobre 1983, nella causa 265/82, Usinor/Commissione, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 1982, che infliggeva all'Usinor un'ammenda per superamento della quota di produzione della categoria I per il terzo trimestre del 1981, e con sentenza 29 febbraio 1984 nella causa 270/82, Estel NV/Commissione, le parti venivano invitate a rispondere per iscritto ad un quesito vertente sull'incidenza di dette sentenze sulla causa presente.

Il 23 marzo 1984 la società Usinor informava la Corte di rinunciare a dedurre l'illegittimità delle decisioni generali relative all'attribuzione delle quote, ma di persistere nel suo ricorso per quanto concerne l'ammontare dell'ammenda.

Nelle conclusioni da ultimo formulate la società Usinor chiede che la Corte voglia:

— annullare parzialmente la decisione della Commissione 24 marzo 1983 e più in particolare le maggiorazioni d'ammenda per recidiva, le ammende per superamento delle quote di consegna e le ammende base concernenti le categorie Ib (in parte), Id e V;

— condannare la Commissione alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario.

Il 4 aprile 1984 la Commissione, da parte sua, rendeva noto alla Corte di tener ferma la maggiorazione d'ammenda inflitta alla ricorrente per recidiva.

Essa conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile o comunque respingerlo;

— porre le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta

In base alle indicazioni della *ricorrente*, non contestate dalla Commissione, l'ammenda inflittale con la decisione impugnata è così ripartita:

	Ammenda base (75 ECU per tonnellata)	Maggiorazione per recidiva (+ 10 %)	Maggiorazione per superamento delle quote di oltre il 10 % (+ 10 %)	Totale ECU
Prodotti della categoria Ib				
— Consegne (30 912 t)	2 318 400	231 840		2 550 240
— Produzione (20 % di 23 735 t, cioè 4 747 t)	356 025	35 602		391 627
Prodotti della categoria Ic				
— Consegne (12 168 t)	912 600	91 260	91 260	1 095 120
Prodotti della categoria Id				
— Consegne (18 759 t)	1 406 925	140 692	140 693	1 688 310
— Produzione (20 % di 15 036 t, cioè 3 077 t)	225 525	22 553	22 552	270 630
Prodotti della categoria V				
— Consegne (3 767 t)	282 525	28 252		310 777
— Produzione (20 % di 335 t, cioè 67 t)	5 025	502		5 527
Totale ECU	5 507 025	550 701	254 505	6 312 231
cioè in FF (6,7153)	36 981 324	3 698 123	1 709 078	42 388 525

Nelle memorie da ultimo depositate, la ricorrente deduce essenzialmente, contro la decisione impugnata, i seguenti mezzi che dovrebbero indurre la Corte a ridurre l'ammenda:

— non va applicata la maggiorazione per recidiva: i superamenti del quarto trimestre 1981 riguardano categorie di prodotti diverse da quelle cui si riferisce il superamento del terzo trimestre;

— la doppia sanzione per i superamenti di quote di produzione e di quote di consegna è in contrasto con l'art. 12 della decisione n. 1831/81;

— il superamento relativo alla categoria Ib riguarda una produzione che non doveva essere dichiarata;

— il superamento relativo alla categoria Id era inevitabile a causa dello sviluppo imprevedibile della domanda di un prodotto nuovo;

— il carattere discriminatorio dell'art. 14 della decisione n. 1831/81, modificata dalla decisione n. 1832/81, deve determinare la riduzione dell'ammenda per quanto riguarda i prodotti della categoria V.

La *Commissione* ritiene tutti questi mezzi infondati.

A — Quanto alla maggiorazione dell'ammenda per recidiva

La *ricorrente* contesta la sanzione inflittale per assertiva recidiva.

a) I superamenti nel quarto trimestre 1981, nelle categorie Ib, Ic, Id e V, non riguardano lo stesso prodotto del terzo trimestre, poiché il superamento in quel trimestre concerneva prodotti della categoria Ia.

L'art. 12 della decisione n. 1831/81 non dispone affatto che il superamento, durante un determinato trimestre, delle quote di produzione di uno o più prodotti costituisce recidiva in relazione al superamento di un trimestre precedente, concernente uno o più prodotti di un'altra categoria. Tale interpretazione contrasta con la lettera e con gli scopi della decisione n. 1831/81 e viola il legittimo affidamento dei produttori, in quanto è di senso opposto ad una interpretazione fornita in precedenza dalla Commissione stessa.

b) La lettera dell'art. 12, 2° comma, della decisione n. 1831/81 può essere interpretata solo nel senso che l'ammenda è aumentata se un monoproduttore supera del 10 % o più la *sua* quota e se un'impresa che fabbrica prodotti di differenti categorie supera, nella stessa proporzione, le *sue* quote. L'intero sistema è costruito su quote distinte a seconda dei prodotti, determinate, seguite, controllate e sanzionate separatamente; si ha recidiva soltanto in caso di nuovo superamento per lo stesso prodotto.

c) Le disposizioni cogenti della disciplina di sorveglianza e della disciplina di quote di produzione di taluni prodotti vanno interpretate in senso restrittivo, sia in base al principio di proporzionalità sia in ossequio alla certezza giuridica cui gli operatori hanno diritto.

In ogni caso la maggiorazione dell'ammenda non costituisce un obbligo per la Commissione: l'art. 12 ne contempla soltanto la possibilità.

d) Gli argomenti relativi all'efficacia del sistema, svolti dalla Commissione per avvalorare il testo dell'art. 12, 2° comma, non sono convincenti.

L'ammenda di 75 ECU per tonnellata è sanzione assai severa; i superamenti non possono essere intenzionali, ma sono dovuti ad uno stato di necessità, ad un'er-

rata interpretazione della normativa o ad una mancanza di coordinamento inevitabile all'interno di grandi gruppi.

Peraltro, la Commissione misconosce la realtà del mercato allorché sostiene che un sistema che limiti la recidiva ai superamenti ripetuti per uno stesso prodotto lascia alle grandi imprese la scelta tra le varie categorie di prodotti per i superamenti di quote e permette loro di perturbare continuamente il mercato siderurgico: non esiste sul mercato una domanda per tutti i prodotti, che permetta ad un'impresa multiproduttrice di superare la sua quota ora in un prodotto ora nell'altro.

e) L'interpretazione della Commissione porta a discriminare i multiproduttori e, ancor più, le imprese integrate cui fanno capo giuridicamente numerosi impianti industriali autonomi sotto il profilo della gestione. Per siffatte imprese è quasi impossibile evitare superamenti nei prodotti di tutte le categorie durante lo stesso periodo. Per contro, il rispetto delle quote è relativamente facile per il monoproduttore o per l'impresa che possieda uno o pochi stabilimenti, anche se fabbrichi prodotti di diverse categorie.

f) La Commissione si è impegnata, con decisione interna, a qualificare come recidiva solo i reiterati superamenti delle quote dello stesso prodotto. Questa interpretazione è stata comunicata a tutti i produttori.

La nuova definizione di recidiva fornita dalla Commissione per la prima volta in occasione della decisione di cui trattasi è tanto più gravida di conseguenze in quanto mira a rendere valido questo criterio di recidiva per tutto il periodo coperto dalla decisione n. 1831/81. Quanto meno la Commissione doveva rendere nota, prima del quarto trimestre 1981, la sua nuova interpretazione della recidiva; questa non si può applicare al periodo precedente e le ammende inflitte in base ad essa alla ricorrente (550 701 ECU) vanno dunque annullate.

La *Commissione* ricorda che le rigorose sanzioni contemplate dall'art. 12, commi 2 e 3, della decisione n. 1831/81 sono il solo mezzo per far rispettare il sistema delle quote.

a) Per dissuadere le imprese che perturbano, con superamenti notevoli e reiterati, l'equilibrio tra l'offerta e la domanda in un mercato in crisi, è necessario contemplare un aumento dell'ammenda «normale»; la misura ed il numero dei superamenti durante il periodo di applicazione delle discipline di quote di produzione vanno presi in considerazione al momento della fissazione delle ammende. Mancando tali disposizioni, le discipline di quote istituite di volta in volta per periodi limitati e che regolano rigidamente il mercato per periodi trimestrali sarebbero molto meno efficaci.

b) Usando dei poteri conferitile dall'art. 12, la Commissione impone maggiorazioni del 10 % ai 75 ECU per tonnellata alle imprese con bilancio negativo, del 25 % alle imprese con bilancio positivo e maggiorazioni del doppio (20 % e 50 %) nel caso di superamenti di oltre il 10 % o di superamenti successivi, se si verificano entrambi i presupposti.

Queste aliquote sono molto inferiori al limite del 100 % permesso dall'art. 12 e costituiscono le sole «decisioni interne» della Commissione a questo proposito.

Lo scopo di queste sanzioni è dissuasivo. Un sistema nel quale fossero sanzionati più gravemente solo i superamenti ripetuti nella stessa categoria di prodotti sarebbe non solo discriminatorio tra monoproduttori e multiproduttori, ma assurdo: le grandi imprese avrebbero la scelta tra le varie categorie di prodotti per il superamento delle quote e perturberebbero così continuamente il mercato siderurgico.

L'assunto secondo cui è particolarmente difficile per il multiproduttore evitare qualsiasi superamento nei prodotti di tutte le categorie va disattesa; esso è smentito dal comportamento stesso della ricorrente.

La decisione impugnata non viola né la lettera dell'art. 12 della decisione n. 1831/81 né l'art. 58, n. 2, del trattato CECA; essa garantisce invece che lo scopo della disciplina sia meglio e forse più rapidamente raggiunto.

c) Quanto al principio di proporzionalità, si deve constatare che il livello dell'ammenda è adeguato, tenuto conto della natura dell'infrazione — la seconda infrazione delle decisioni della Commissione —, sia che si tratti di una grande o di una piccola impresa, di un monoproduttore o di un produttore che fabbrichi più categorie di prodotti.

d) Per quanto concerne l'asserito legittimo affidamento delle imprese, occorre ricordare che dichiarazioni orali di dipendenti della Commissione e resoconti preparati dall'associazione delle imprese non possono impegnare la Commissione; comunque, le dichiarazioni di cui trattasi sono state emesse nella primavera 1983 e non riguardano affatto i superamenti della ricorrente durante il quarto trimestre del 1981.

B — Quanto alla doppia sanzione

La ricorrente censura la Commissione per aver applicato illecitamente una doppia sanzione per il superamento delle quote di produzione e per il superamento delle quote di consegna nel mercato comune. La decisione impugnata deve, perciò, essere annullata per quanto concerne i superamenti delle quote di consegna nelle categorie Ib (356 025 ECU), Id (225 525 ECU) e V (5 025 ECU).

a) Questa doppia sanzione contrasta con la logica del sistema e con l'interpretazione in precedenza data dalla Commissione stessa all'art. 12 della decisione n. 1831/81 ed alle disposizioni concernenti le quote e il loro superamento.

Il fatto che i superamenti delle quote di consegna nel mercato comune siano più cospicui dei superamenti delle quote di produzione significa che le quantità prodotte in eccesso sono state interamente consegnate nel mercato comune e che si è dunque avuta riduzione delle esportazioni verso i paesi terzi. Pertanto, infliggendo una sanzione per il superamento delle quote di consegna nel mercato comune, la Commissione colpisce anche i

prodotti interessati dal superamento delle quote di produzione, poiché i quantitativi eccedentari sono stati interamente consegnati nel mercato comune. Sanzionando ambedue i superamenti, la Commissione penalizza due volte la stessa tonnellata di prodotti.

b) È inutile infliggere una doppia sanzione nell'ambito della decisione n. 1831/81, poiché il periodo della sua vigenza è scaduto e il comportamento delle imprese non può più esserne influenzato.

c) Poiché l'art. 58 del trattato CECA contempla un regime derogatorio ed eccezionale, le ammende da esso comminate vanno interpretate in senso restrittivo ed il principio «nulla poena sine lege» dev'essere applicato con particolare rigore. Emerge dal nono punto del preambolo e dall'art. 9 della decisione 31 ottobre 1980, n. 2794, che istituisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291, pag. 1), nonché dall'art. 12 della decisione n. 1831/81 che non è contemplato nessun aggravio della sanzione in caso di cumulo di superamenti nella produzione e nella consegna nel mercato comune.

d) La Commissione non può, di propria iniziativa e senza seguire i procedimenti contemplati dal trattato per l'adozione di testi normativi, aumentare la sanzione contemplata dall'art. 12 del regolamento n. 1831/81.

L'adozione di nuove sanzioni più severe, non contemplate dalla decisione generale, costituisce uno sviamento di potere che deve necessariamente portare all'annullamento della decisione individuale impugnata.

e) Durante i colloqui tra la Commissione ed i rappresentanti dell'Eurofer, la Commissione ha assicurato che non avrebbe imposto la doppia sanzione. La ricorrente, se avesse avuto il minimo dubbio in proposito, avrebbe acquistato quote di produzione supplementari evitando così di essere punita per i superamenti di quote di produzione. È in contrasto col rispetto del legittimo affidamento che i produttori, e in particolare i membri dell'Eurofer, avevano nell'interpretazione loro fornita dalle norme sull'applicazione delle sanzioni infliggere retroattivamente una doppia sanzione, che essi non potevano prevedere all'inizio del quarto trimestre 1981.

Accettare il ragionamento della Commissione equivarrebbe a considerare impossibile qualsiasi fiduciosa collaborazione tra l'Eurofer e la Commissione; ora questi rapporti di fiducia sono indispensabili per il funzionamento della disciplina delle quote, poiché l'Eurofer serve da «cinghia di trasmissione» con la Commissione per il successo della misure adottate.

f) In pratica, la Commissione ha adottato e reso nota agli operatori la linea di condotta che in seguito ha modificato, applicando con valore retroattivo una nuova interpretazione. Il principio della certezza del diritto esige che la normativa che imponga oneri agli amministrati sia chiara e precisa, perché questi possano conoscere con sicurezza i loro diritti ed obblighi e comportarsi di conseguenza. Nell'eventualità, estremamente improbabile, che la Corte considerasse legittima la doppia sanzione che la Commissione sostiene di poter infliggere, essa dovrebbe dichiarare che in base al principio dell'irretroattività nessuna sanzione può essere inflitta per il quarto trimestre 1981.

La *Commissione* sostiene che l'ammenda controversa non costituisce una doppia sanzione, che essa è, sul punto di cui trattasi, pienamente conforme all'art. 12 della decisione n. 1831/81 e non viola in alcun modo il legittimo affidamento delle imprese.

a) Emerge chiaramente dal testo dell'art. 12 della decisione n. 1831/81 che le ammende sono stabilite obiettivamente per tutte le imprese. L'ammenda varia generalmente solo in funzione della misura del superamento della quota. In questo sistema non vi è posto per considerazioni soggettive, legate alla particolare situazione di ciascuna impresa o di tutte le imprese appartenenti ad una determinata associazione. La severità di detto sistema è giustificata dalla necessità di garantire l'efficacia della disciplina delle quote. La gravità della crisi in cui si trova l'industria siderurgica costringe la Commissione a prendere particolari misure che, solo se applicate rigorosamente ed automaticamente, possono evitare discriminazioni tra imprese tali da compromettere l'intero sistema.

In forza dell'art. 5 della decisione n. 1831/81 le imprese sono soggette ogni trimestre a due obblighi: devono curare che la produzione dei vari prodotti siderurgici non superi i quantitativi stabiliti e consegnare nel mercato comune solo la parte di detti quantitativi determinata dalla Commissione. Le imprese possono ogni trimestre trasgredire questa disciplina per ogni categoria di prodotti in due modi diversi: superando la quota di produzione e superando la parte di questa quota che può essere consegnata nel mercato comune. La logica del sistema implica che ambedue i superamenti vengano sanzionati. Emerge dall'art. 12 che l'ammenda viene inflitta sia per il superamento della quota di produzione sia per il superamento della parte di quota che poteva essere consegnata nel mercato comune; qualora durante un trimestre questi due quantitativi siano superati per una categoria di prodotti, viene inflitta un'ammenda per ciascuno dei superamenti. L'art. 12 ha lo scopo di infliggere una sanzione effettiva per ogni infrazione della disciplina delle quote.

Se, in caso di superamento della quota e della parte della quota che può essere consegnata nel mercato comune, la Commissione potesse punire soltanto uno dei due superamenti, il sistema dell'art. 5 sarebbe compromesso.

b) La Commissione non ha, di fatto, sanzionato due volte lo stesso superamento. Vi sarebbero due sanzioni per lo stesso fatto se tutta la produzione delle imprese siderurgiche venisse smerciata nel mercato comune; in questo caso il superamento della quota di produzione avrebbe come conseguenza necessaria l'aumento delle consegne nel mercato comune e sanzionare i due superamenti significherebbe effettivamente punire due volte lo stesso fatto.

Un'impresa può tuttavia superare la sua quota di produzione poiché ha la possibilità di effettuare maggiori consegne sul mercato mondiale; in questo caso la parte di quota che essa può consegnare nel mercato comune non viene superata. Al contrario un'impresa può rispettare la sua quota di produzione, ma superare la

parte di questa quota che può essere consegnata nel mercato comune qualora le sue esportazioni verso paesi terzi siano diminuite. Si tratta di due fatti diversi che non coincidono necessariamente; quando i due superamenti coincidano in un caso particolare, essi possono essere considerati infrazioni gravi, punibili con una sanzione più severa. Il superamento della quota di produzione combinato con il superamento della parte della quota che può essere consegnata nel mercato comune è un'infrazione più grave, per la quale l'art. 12 contempla due ammende. L'art 12 non stabilisce una doppia ammenda per un'unica infrazione.

Sarebbe ingiusto infliggere all'impresa che commette due infrazioni — producendo e consegnando più di quanto le è consentito — la stessa sanzione irrogata all'impresa che commette una sola infrazione.

c) È fuori luogo parlare di «inasprimento della pena»: ci sono due sanzioni, per due diverse infrazioni, contemplate dalla decisione n. 1831/81. La Commissione non ha adottato alcuna disposizione più rigorosa «in itinere»; l'art. 12 è rimasto immutato.

d) Le dichiarazioni orali di dipendenti della Commissione devono essere formalmente ratificate dalle autorità responsabili, cioè dalla Commissione o da uno dei suoi membri a ciò abilitato. Il silenzio della Commissione non significa consenso.

Il legittimo affidamento del singolo può esistere soltanto in relazione alle disposizioni comunitarie che possono attribuirgli o gli attribuiscono diritti, non già con riguardo ad un'asserita dichiarazione di un dipendente che non impegna affatto la Commissione. Orbene, l'art. 12 della decisione n. 1831/81, commina un'ammenda per ogni superamento. Per di più, la nozione di legittimo affidamento implica che i singoli hanno motivo di aspettarsi la conservazione della disciplina favorevole che attribuisce loro dei diritti e la cui soppressione, con effetto immediato e senza preavviso, può danneggiarli; nel caso presente, tuttavia, l'asserita disciplina favorevole da cui la ricorrente asserisce di trarre diritti è stata istituita soltanto dopo che essa aveva superato le sue quote e parti di quote nel quarto trimestre 1981.

e) La Commissione non ha mai avuto l'intenzione di chiedere all'Eurofer l'interpretazione giuridica delle sue decisioni o consigli per quanto riguarda le ammende.

C — Quanto ai superamenti nella categoria Ib

La *ricorrente* sostiene che talune produzioni di prodotti della categoria Ib non avrebbero dovuto essere considerate e dichiarate come tali; l'ammenda base inflitta per il superamento in questa categoria va diminuita, per l'inesatta applicazione delle modalità di imputazione delle quote, nella misura di 60 525 ECU, corrispondente al superamento di 4 034 tonnellate.

a) Difficoltà tecniche verificatesi durante il quarto trimestre 1981 hanno costretto la ricorrente ad avvalersi dell'opera di subappaltatori per fornire tempestivamente ai suoi clienti i prodotti della categoria Ic (lamiere zincate); la disci-

plina delle quote stabilisce che se l'impresa trasforma direttamente un prodotto della categoria Ib (rotoli a freddo) in prodotti della categoria Ic, la produzione di rotoli a freddo non rientra nelle quote attribuite all'impresa, poiché le vengono attribuite delle quote soltanto per il prodotto finito Ic. Costretta a cedere a subappaltatori le quote Ic corrispondenti alle lamiere zincate lavorate dai medesimi, la ricorrente non ha dichiarato i rotoli a freddo da lei prodotti e per i quali non le era stata attribuita nessuna quota.

b) Questa soluzione è conforme agli scopi perseguiti dall'art. 58 del trattato CECA: essa non comporta alcun aumento della produzione per i prodotti semifiniti di cui trattasi né dei prodotti finiti, e il quantitativo dei prodotti Ic messo sul mercato resta conforme alle quote Ic attribuite alla ricorrente.

c) La ricorrente ha informato, a suo tempo, gli ispettori della Commissione, che hanno fatto conoscere il loro punto di vista solo in ritardo, ad un momento in cui la ricorrente non poteva più acquistare quote di produzione supplementari, in base all'art. 11, n. 4, della decisione n. 1831/81.

Le difficoltà presentatesi nel quarto trimestre 1981 sono dovute alla formulazione troppo generica della decisione n. 1831/81 e alla mancanza di informazioni tempestive, cioè anteriori allo spirare del termine di scambio, sulla procedura che la Commissione desiderava fosse seguita. Alla data in cui le difficoltà si sono presentate la Commissione non aveva ancora proposto nessuna soluzione.

d) La Commissione ha riconosciuto con ritardo che casi simili a quelli dell'Usinor, nel quarto trimestre 1981, dovevano trovare una soluzione generale. A questo scopo essa ha adottato la decisione 8 giugno 1983, n. 1619/83 (GU L 159, pag 56), la quale, in particolare, dispone che, «per facilitare gli scambi di quote tra imprese occorre fissare, in vista della loro cessione, delle quote per i prodotti che non sono soggetti alla disciplina delle quote, in quanto la loro ulteriore trasformazione è stata effettuata nella stessa impresa». Se la Commissione avesse adottato prima la decisione n. 1619/83, la ricorrente avrebbe chiesto l'attribuzione di quote Ib fittizie, cui non aveva diritto in base alla disciplina precedente; sotto l'impero della nuova disciplina essa avrebbe ceduto ai galvanizzatori che lavorano per suo conto le quote di produzione Ic e ottenuto in supplemento dalla Commissione le quote Ib corrispondenti ai rotoli a freddo a loro forniti. La soluzione che la Commissione ha in definitiva adottato per i casi in cui la lavorazione viene affidata a subappaltatori porta allo stesso risultato della soluzione proposta dalla ricorrente. È del tutto iniquo punire la ricorrente per il superamento accertato, dal momento che essa non poteva evitarlo ed ha cercato una soluzione pratica, tenuto conto dell'assenza di una normativa chiara e precisa.

e) Che la ricorrente abbia potuto conformarsi durante il primo trimestre 1982 alle istruzioni fornite dalla Commissione per l'interpretazione della decisione n. 1831/81 si spiega con il fatto che la Commissione aveva finalmente reso nota la sua posizione. Non ne consegue che l'interpretazione data dalla Commissione ad un testo troppo generico sia giustificata.

f) Nessuna delle soluzioni raccomandate tardivamente dalla Commissione poteva essere adottata.

L'acquisto, da terzi, delle quote Ib necessarie nei due primi mesi del quarto trimestre 1981 non ha potuto essere dichiarato nei termini contemplati; una domanda di riporto delle quote Ic sarebbe del tutto utopica per ragioni di carattere commerciale; chiedere agli zincatori di fabbricare le lamiere laminate a freddo sarebbe irrealistico, tenuto conto dei tecnici.

g) Su di un mercato difficile come quello dell'acciaio, dove è necessario non perdere clienti e dove i concorrenti, in particolare quelli dei paesi terzi, sono presenti e vigili, occorre innanzitutto soddisfare il cliente. La Commissione misconosce questa realtà. Il suo orientamento è in contrasto con il principio della proporzionalità poiché porta ad infliggere una sanzione per un superamento puramente informale, dovuto ad esigenze imperative.

La *Commissione* ribatte che le criticate imputazioni alle quote sono state effettuate in conformità alla decisione n. 1831/81, che non le può essere rimproverato alcun ritardo e nessuna iniquità e che non vi è alcun motivo di accogliere l'interpretazione della ricorrente.

a) Dall'art. 1 e dall'allegato I della decisione n. 1831/81 emerge che le uniche produzioni escluse, in materia di quote, dalla categoria Ib sono, oltre a due prodotti specifici, gli altri prodotti rivestiti *nella stessa* impresa. Queste disposizioni sono chiare; l'interpretazione «fittizia» della ricorrente va disattesa.

b) Se le imprese invocano situazioni fittizie e propongono interpretazioni particolari dei testi normativi, lo fanno a proprio rischio e pericolo.

c) In effetti non vi è stato nessun ritardo nella presa di posizione degli ispettori della Commissione.

d) La ricorrente poteva ricorrere ad altri metodi per evitare i superamenti controversi: poteva acquistare da terzi le quote Ib necessarie nei primi due mesi del trimestre di cui trattasi; poteva chiedere alla Commissione il riporto delle sue quote Ic, in base all'art. 11 n. 3, della decisione n. 1831/81; poteva chiedere a terzi di fabbricare le lamiere *e* di zincarle in cambio di una cessione analoga dopo la scomparsa delle difficoltà tecniche. Le ragioni invocate dalla ricorrente per respingere questi tre metodi alternativi non sono valide. Al rispetto del diritto comunitario la ricorrente ha anteposto il suo profitto.

e) Il riferimento alla decisione n. 1619/83 è irrelevante. Questa decisione è di molto posteriore ai fatti di cui trattasi: la ricorrente non ha più il diritto di contestare la base sulla quale sono state fissate le sue quote; la decisione n. 1619/83 non concerne, comunque, asseriti casi di forza maggiore come quello invocato nella specie, casi contemplati da altre norme, come l'art. 11, n. 3, della decisione n. 1831/81.

D — Quanto ai superamenti nella categoria Id

La *ricorrente* fa valere che i suoi superamenti nella categoria Id sono costituiti, per larga parte, da un prodotto del tutto nuovo, il monogal; la rapidità e l'ampiezza dello sviluppo di questo prodotto non hanno permesso di tenerne conto nella fissazione delle quantità di riferimento e hanno reso inevitabile il superamento in quanto, su di un mercato in recessione, la ricorrente si sarebbe comportata in modo irresponsabile se non avesse soddisfatto la domanda della clientela.

La Commissione ha riconosciuto con ritardo il problema posto dal trasferimento della domanda verso questo prodotto nuovo ed ha emesso troppo tardi la decisione n. 1619/83, nella quale ha ammesso che la rapida espansione della domanda di questo prodotto costituisce un profondo cambiamento nel mercato siderurgico, che crea difficoltà impreviste nella applicazione della disciplina delle quote.

È in contrasto con lo spirito e con la lettera del trattato nonché con l'art. 16 della decisione n. 1831/81 infliggere un'ammenda per il motivo di cui trattasi.

La *Commissione* ricorda che la ricorrente, non avendo contestato il livello delle parti delle sue quote concernenti il prodotto di cui trattasi, non lo può più fare attraverso il presente ricorso.

Da un punto di vista generale, occorre constatare che, considerata la situazione del mercato per i prodotti della categoria Id nel quarto trimestre 1981, le quote apparivano sufficienti e comunque tali da permettere cessioni tra imprese che avrebbero potuto coprire il superamento di cui trattasi. Sotto un profilo particolare, la ricorrente ha omesso di informare la Commissione della sua situazione per quanto riguarda il prodotto monogal ed ha preferito superare le sue quote.

Per l'applicazione della decisione n. 1619/83, l'impresa deve provare taluni dati, in particolare che la clientela richiede il prodotto Id al posto dei prodotti Ib o Ic; peraltro qualsiasi adeguamento nella categoria Id implica una corrispondente riduzione nelle categorie Ib o Ic.

E — Quanto ai superamenti nella categoria V

La *ricorrente* assume che l'art. 14 della decisione n. 1831/81, modificata dalla decisione n. 1832/81, riduce in maniera discriminatoria la possibilità, per un'impresa, di chiedere l'adeguamento delle sue produzioni di riferimento. Esso discrimina le imprese integrate, le cui quote per prodotti sono calcolate in base all'insieme delle loro produzioni, senza che si tenga conto delle numerose imprese di piccole e medie dimensioni, gestite in modo indipendente, anche se, giuridicamente, fanno parte dello stesso gruppo.

Nella specie il superamento controverso è dovuto all'attività di un piccolo stabilimento monoproduttore situato nella regione parigina che, se non fosse appartenuto, sotto il profilo giuridico, al gruppo Usinor, avrebbe potuto fruire dell'adeguamento contemplato dall'art. 14 della decisione n. 1831/81.

A causa del carattere discriminatorio di queste disposizioni, che escludono l'unica impresa del gruppo Usinor che produce tondi per cemento armato dalle possibilità di adeguamento offerte alle imprese concorrenti che lavorano esatta-

mente nelle stesse condizioni, la Corte dovrebbe nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ridurre l'ammenda che riguarda i prodotti della categoria V, tenuto conto delle circostanze nelle quali si sono verificati questi superamenti.

La *Commissione* sostiene che il mezzo relativo all'illegittimità dell'art. 14 della decisione n. 1831/81 è irricevibile, poiché la decisione impugnata non si basa affatto su questa disposizione, ma sull'art. 12.

Peraltro la ricorrente non prova affatto che il criterio di equità stabilito nell'art. 58, n. 2, nonché i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del trattato sono stati disattesi dalla decisione n. 1831/81; essa non corrobora con alcuna prova l'affermazione che la decisione suddetta ha operato discriminazioni.

È stato necessario limitare le deroghe a favore delle imprese che producono tondi per cemento armato e altri acciai mercantili ad un gruppo di imprese che si distinguono nettamente dalle altre sia per le dimensioni dei loro impianti sia per la loro dipendenza da un numero limitato di prodotti.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la sua affiliata non si è trovata in difficoltà eccezionali, poiché il tasso di utilizzazione delle sue capacità durante il quarto trimestre 1981 era addirittura superiore di quello della maggior parte dei suoi concorrenti.

La ricorrente non ha indicato alcuna ragione che possa giustificare una riduzione dell'ammenda riguardante i superamenti nei prodotti della categoria V.

IV — La fase orale

La società ricorrente, rappresentata dall'avv. Funck-Brentano, e la Commissione, rappresentata dal sig. Benyon, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti dalla Corte all'udienza del 21 giugno 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 novembre 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 maggio 1983, l'Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», società per azioni con sede in Puteaux (Hauts-de-Seine, Francia), ha proposto, in forza dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso mirante, secondo le conclusioni da ultimo formulate, all'annullamento parziale della decisione 24 marzo 1983, n. C (83) 376/5, con cui la Commissione le ha inflitto l'am-

menda di 6 312 231 ECU per il superamento delle quote di produzione e delle parti di tali quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per il quarto trimestre del 1981.

2 Emerge dal fascicolo che il 10 novembre 1981 la Commissione comunicava all'Usinor una decisione che fissava le sue quote per il quarto trimestre del 1981, a norma della decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza e una nuova disciplina di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese della industria siderurgica (GU L 180, pag. 1), modificata dalle decisioni 3 luglio 1981, n. 1832/81, che estende ai tondi per cemento armato e agli acciai mercantili la nuova disciplina delle quote (GU L 184, pag. 1), e 23 settembre 1981, n. 2804/81 (GU L 278, pag. 1). Occorre notare che la decisione relativa alla fissazione delle quote non è stata contestata dall'Usinor.

3 Il 18 agosto 1982 la Commissione informava l'Usinor di aver accertato dei superamenti, per il trimestre di cui trattasi, per quanto riguarda la produzione dei prodotti delle categorie Ib (lamiere laminate), Id (altri prodotti piatti o rivestiti) e V (tondi per cemento armato), nonché superamenti delle parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per i prodotti delle categorie Ib, Ic (lamiere zincate), Id e V. Dopo aver sentito le spiegazioni fornite dall'Usinor, la Commissione emetteva, il 24 marzo 1983, la decisione oggetto della controversia.

4 Da una tabella in cui sono specificate le varie voci che costituiscono l'ammenda prodotta dall'Usinor e non contestata dalla Commissione, emerge che l'ammenda è composta da tre serie di elementi, cioè le ammende base fissate per i superamenti delle quote nelle varie categorie menzionate — nel cui ambito si distingue tra la parte di ammenda per i superamenti delle quote di produzione e quello per i superamenti delle quote di consegna — i supplementi di ammenda per recidiva e, infine, i supplementi d'ammenda per i superamenti di talune quote in misura superiore al 10 %.

5 Con atto depositato il 10 giugno 1983, la Usinor ha presentato, in base all'art. 39, 2° comma, del trattato CECA ed all'art. 83, § 1, del regolamento di

procedura, un'istanza intesa principalmente alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. La sospensione è stata concessa, a talune condizioni, con ordinanza del presidente della Corte 5 luglio 1983.

6 Secondo l'ultima formulazione delle sue deduzioni, quale risulta dopo l'udienza, la ricorrente svolge contro la decisione impugnata cinque mezzi che si possono così riassumere:

— la maggiorazione dell'ammenda per recidiva ha perso la sua ragion d'essere a seguito della sentenza pronunziata dalla Corte il 19 ottobre 1983, tra le medesime parti, nella causa 265/82, che annulla l'ammenda inflitta all'Usinor per il terzo trimestre 1981;

— la doppia sanzione per i superamenti delle quote di produzione e di consegna è in contrasto con l'art. 12 della decisione n. 1831/81;

— una parte del superamento relativo alla categoria Ib riguarda una produzione che non doveva essere dichiarata;

— il superamento relativo alla categoria Id era inevitabile a causa dello sviluppo imprevedibile della domanda di un prodotto nuovo;

— il carattere discriminatorio dell'art. 14 della decisione n. 1831/81, modificata dalla decisione n. 1832/81, deve determinare la riduzione dell'ammenda per quanto riguarda i prodotti della categoria V.

Sulla maggiorazione dell'ammenda per recidiva

7 Occorre ricordare che, con decisione 13 agosto 1982, la Commissione aveva inflitto all'Usinor un'ammenda per il superamento della quota di produzione attribuitale per il terzo trimestre del 1981 nella categoria Ia. Nella decisione 24 marzo 1983, relativa al trimestre successivo e oggetto della presente controversia, la Commissione si è basata sulla summenzionata decisione per infliggere all'Usinor una maggiorazione d'ammenda del 10 % per recidiva, in conformità all'art. 12 della decisione n. 1831/81.

8 Nel corso del presente procedimento l'Usinor ha svolto diversi argomenti intesi a dimostrare l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione. Tuttavia, questi argomenti sono divenuti privi d'oggetto per il fatto che, con la citata sentenza 19 ottobre 1983, l'ammenda di cui trattasi è stata annullata. L'Usinor sostiene che pertanto non vi è motivo di applicare la maggiorazione per recidiva.

9 La Commissione, interrogata dalla Corte su questo punto, si è tuttavia rifiutata di ammettere questa conseguenza. Essa fa notare come nella sentenza 19 ottobre 1983 sia stato accertato che vi era stato effettivamente superamento della quota per il terzo trimestre e che l'ammenda è stata annullata in considerazione delle circostanze.

10 L'argomento della Commissione va disatteso. Emerge infatti dalla sentenza 19 ottobre 1983 che la Corte ha ritenuto che si era in realtà verificata per il terzo trimestre 1981 soltanto una trasgressione «puramente formale». Di conseguenza essa, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha annullato l'ammenda. Ne deriva che, per quanto riguarda il suddetto trimestre, non vi è stato un superamento abbastanza grave da fare ammettere l'esistenza di una recidiva ai sensi dell'art. 12 della decisione n. 1831/81 per il quarto trimestre.

11 Si deve pertanto dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione per recidiva che, in base alla tabella prodotta dalla ricorrente, ammonta a 550 701 ECU, cioè a 3 698 123 FF.

Sulla «doppia sanzione»

12 Nell'atto introduttivo l'Usinor ha svolto taluni argomenti miranti a dimostrare che la sanzione supplementare inflitta dalla Commissione nel caso in cui un'impresa abbia ad un tempo superato, nella stessa categoria, le quote di produzione e le quote di consegna nel mercato comune si risolve in una doppia sanzione relativa alle stesse quantità d'acciaio.

13 È stato fatto notare alla ricorrente che nelle more del giudizio la Corte aveva respinto un analogo argomento nella causa parallela 270/82, Estel/Commissione, decisa con sentenza 29 febbraio 1984. In detta sentenza la Corte ha

dichiarato che l'impresa che trasgredisca i suoi obblighi, superando contemporaneamente le quote di produzione e le quote di consegna, commette due infrazioni distinte, che possono dar luogo all'irrogazione di due ammende calcolate separatamente.

14 Venuta a conoscenza di questo precedente, la ricorrente, senza contestare la citata giurisprudenza, ha dichiarato di tenere ugualmente fermo il mezzo per due ragioni.

15 In primo luogo, si dovrebbe distinguere a seconda che il superamento delle quote di produzione sia superiore al superamento delle quote consegnabili nel mercato comune (ipotesi verificatasi nella causa Estel), o che la situazione sia inversa (come nella fattispecie, in cui i superamenti delle quote di consegna sono stati maggiori dei superamenti delle quote di produzione). Nella sentenza Estel la Corte avrebbe considerato che le quote di consegna sono destinate a garantire l'equilibrio del mercato interno, mentre le quote di produzione avrebbero essenzialmente la funzione di evitare la sovrapproduzione, che potrebbe essere smerciata solo attraverso l'esportazione. Ora, il fatto che nel caso di specie il superamento delle quote di consegna è stato maggiore del superamento delle quote di produzione dimostrerebbe che non si è avuto alcun superamento nelle consegne ai paesi terzi.

16 In secondo luogo, la ricorrente si richiama alla tutela del «legittimo affidamento», in relazione a talune assicurazioni fornite dalla Commissione all' Eurofer e rese note da quest'organizzazione ai suoi membri, nel senso che la Commissione avrebbe rinunciato al sistema della «doppia sanzione».

17 Il primo argomento misconosce la portata del sistema di sanzioni istituito dalla Commissione in forza dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, sistema secondo il quale si assume come base della sanzione il superamento più elevato, qualunque esso sia, mentre il superamento meno elevato dà luogo ad una maggiorazione d'ammenda del 20 %. Il fatto che un'impresa come la ricorrente superi la sua quota di consegna nel mercato comune in misura

superiore alla sua quota globale di produzione ha l'effetto che questa impresa contribuisce, in modo specifico, a provocare uno squilibrio nel mercato comune; essa non può far valere questa circostanza per sottrarsi all'aumento dell'ammenda in ragione del contemporaneo superamento della quota complessiva di produzione. L'esame delle cifre mostra infatti che proprio grazie ai superamenti delle quote di produzione l'Usinor ha potuto conservare, in larga misura, le sue esportazioni in paesi terzi, nonostante i notevoli superamenti delle quote di consegna nel mercato comune.

18 Quanto alle assicurazioni che l'Usinor asserisce di aver ricevuto dalla Commissione attraverso l'Eurofer, emerge dai documenti presentati alla Corte che, ad un dato momento, il cosiddetto problema della «doppia sanzione» è stato effettivamente oggetto di scambi di vedute tra l'Eurofer e gli uffici della Commissione. Tuttavia, dai medesimi documenti emerge come la Commissione non abbia mai dato la minima assicurazione per quanto riguarda l'applicazione del sistema di sanzioni collegato alla disciplina delle quote. In ogni modo, come la Corte ha ripetutamente sottolineato, la Commissione e i suoi uffici non possono, con dichiarazioni ufficiose, modificare detto sistema o mitigarne il rigore (si veda, in particolare, la sentenza 11. 5. 1983 nelle cause riunite 303 e 312/81, Klöckner, Racc. pag. 1507, punto 34).

19 Questo mezzo va pertanto respinto.

Sui superamenti nella categoria Ib

20 La ricorrente sostiene che parte del superamento in questa categoria, cioè la quantità di 4 034 tonnellate, sarebbe dovuta alle conseguenze di un incidente tecnico verificatosi nelle officine di zincatura. Per poter soddisfare la domanda della clientela essa sarebbe stata obbligata a fornire a taluni zincatori subappaltatori lamiere della categoria Ib, cedendo loro le sue quote di produzione nella categoria Ic. Ora, in base al sistema della decisione n. 1831/81, precisato nel questionario 313 allegato alla stessa, le lamiere zincate nella medesima impresa, e che appartengono alla categoria Ic, possono essere sottratte dalla quota attribuita nella categoria Ib. La ricorrente si ritiene dunque in diritto di sottrarre il quantitativo de quo da questa categoria, trattandosi di una zincatura effettuata, in quelle circostanze, per suo conto da parte di terzi.

21 A questo proposito, la Commissione fa segnatamente valere che l'impresa avrebbe potuto risolvere questo problema attraverso acquisti o scambi di quote effettuati in tempo utile oppure chiedendo il riporto delle quote inutilizzate al trimestre successivo.

22 La tesi della Commissione dev'essere accolta. La ricorrente non può infatti, per neutralizzare le conseguenze di un incidente tecnico, pretendere di modificare di propria iniziativa il gioco delle disposizioni della decisione n. 1831/81. Infatti, in base alle disposizioni espresse e concordanti dell'art. 1 della decisione, sotto «categoria Ib», terzo trattino, dell'allegato I, sotto la menzione «categoria Ic», punto 1, e del questionario 313, di cui all'allegato II, codice 12203, possono essere sottratti dalla categoria Ib soltanto i quantitativi di lamiere trasformate nella stessa impresa. Qualora, per un motivo qualsiasi, risulti impossibile effettuare la trasformazione nella stessa impresa e le lamiere siano cedute a terzi, esse rientrano nella categoria Ib e non nella categoria Ic. Lo svantaggio che l'applicazione di queste disposizioni comporti per l'impresa dev'essere attribuito ad incidenti di cui l'impresa stessa deve sopportare le conseguenze; non è lecito porvi rimedio con l'inosservanza delle norme relative alla fissazione delle quote.

23 Questo mezzo dev'essere del pari disatteso.

Sul superamento nella categoria Id

24 La ricorrente sostiene che i superamenti in questa categoria concernono per larga parte un prodotto totalmente nuovo, il «monogal». La rapidità e l'ampiezza dell'affermazione di questo prodotto non avrebbero permesso di tenerne conto nella fissazione delle quantità di riferimento e avrebbero reso inevitabili dei superamenti in quanto, su di un mercato in recessione, la ricorrente avrebbe agito in modo gravemente «scorretto» se non avesse soddisfatto la domanda della clientela.

25 La Commissione ribatte che la ricorrente, non avendo contestato il livello delle parti di quota concernente il prodotto di cui trattasi, non può più farlo nel presente ricorso.

26 È sufficiente rispondere all'argomento della ricorrente che il desiderio di soddisfare la domanda della clientela non può mai dispensare le imprese dal rispetto della disciplina contemplata dalle disposizioni relative all'istituzione di quote di produzione. A questo proposito si deve rinviare alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte l'11 ottobre 1984, fra le stesse parti, nella causa 103/83, nella quale era stata sollevata la stessa questione.

27 Anche questo mezzo va pertanto respinto.

Sul superamento nella categoria V

28 La ricorrente deduce che il superamento nella categoria V è dovuto all'attività di un piccolo stabilimento monoproduttore che, se non avesse fatto parte, giuridicamente, del gruppo Usinor, avrebbe potuto fruire dell'adeguamento contemplato dall'art. 14 della decisione n. 1831/81. La ricorrente assume che quest'articolo, come modificato dalla decisione n. 1832/81, riduce in modo discriminatorio la possibilità, per le imprese, di chiedere l'adeguamento delle produzioni di riferimento.

29 La Commissione sostiene che questo mezzo relativo all'asserita illegittimità dell'art. 14 della decisione n. 1831/81 è irricevibile poiché la decisione impugnata non si basa affatto su questa disposizione, ma sull'art. 12, concernente le sanzioni.

30 A questo proposito è sufficiente rilevare che detto mezzo, qualunque ne sia il valore, è diretto contro la decisione che fissa le quote e che la ricorrente non è pertanto legittimata a contestare, nell'ambito di un ricorso diretto contro le ammende fissate per il superamento della quota concessa, una decisione che non è stata impugnata tempestivamente. Quanto al merito del problema, occorre parimenti rinviare alla già citata sentenza 11 ottobre 1984.

31 Anche questo mezzo va pertanto respinto.

32 Deriva da quanto precede che l'ammenda deve essere decurtata della maggiorazione per recidiva, mentre per il resto il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

33 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese.

34 Poiché la ricorrente è risultata vittoriosa su uno dei capi della domanda, le spese vanno compensate.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1° L'ammenda inflitta all'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France, «Usinor», con decisione della Commissione 24 marzo 1983, n. C (83) 376/5, è ridota a 5 761 530 (cinquemilionisettecentosessantunomilacinquecentotrenta) ECU, pari a 38 690 402 (trentottomilioniseicentonovantamilaquattrocentodue) FF.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1984.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due